

APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE MULTILOTTO AI SENSI DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 41 CO. 5 BIS D.LGS. 36/2023 NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ID 6424083  
LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI CIG BC5CC05BEF CUP D42B25002880005  
LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO E DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CIG BC5CC06CC2 CUP D42B25002880005

#### CHIARIMENTI 7

*D11) Si chiede di chiarire se, nell'ipotesi in cui, per la categoria OG11, si ricorra all'avvalimento e l'ausiliaria sia un consorzio stabile, quest'ultimo possa mettere a disposizione dell'impresa ausiliata i requisiti, avvalendosi del meccanismo del cumulo alla rinfusa, oppure se sia necessario che tali requisiti siano posseduti dalla singola consorziata. Saluti.*

R11) Premessa, come previsto al par. 6.1.2 del Capitolato d’oneri del Bando Istitutivo, **l’avvalimento o il ricorso da parte dei Consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice ai requisiti di consorziate non esecutrici è consentito solo se l’ausiliaria o la consorziata che presta il requisito abbia conseguito l’ammissione o presentato la domanda di ammissione ad almeno un Bando SDA.**

In riferimento al “cumulo alla rinfusa” regolamentato dall’art. 67 del D.Lgs. 36/2023, si precisa che è tale un meccanismo agevolativo inscindibilmente connesso ad una specifica forma di aggregazione di soggetti, vale a dire l’organizzazione d’impresa collettiva di cui all’art. 65, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 36 del 2023, ossia il consorzio stabile.

Esso permette **a tali enti di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione ad una gara** attraverso la somma dei requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. **Mira a potenziare la capacità competitiva dei consorzi stabili**, i quali, unendo le risorse delle singole imprese, possono raggiungere livelli di qualificazione altrimenti preclusi. In concreto, **il consorzio stabile può essere ammesso alla procedura di gara, anche se alcuni dei suoi membri non possiedono individualmente tutti i requisiti richiesti, a condizione che designi uno o più consorziati come esecutori dell’appalto.**

In caso di **avvalimento non ricorrono i presupposti per il ricorso del meccanismo del cumulo alla rinfusa**, in quanto tale meccanismo **vale solo per**



***l'ammissione alla gara e non può essere utilizzato dall'ausiliaria in fase di avvalimento.***

Relativamente all'avvalimento e l'ausiliaria con un consorzio stabile, si rimanda a quanto indicato dal **Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 17/01/2025, n. 364.**

Il consorzio stabile che riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto di avvalimento assume il ruolo di unico interlocutore con l'amministrazione appaltante, imputando direttamente a se stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Se un consorzio stabile può eseguire le prestazioni o in proprio o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ugualmente, può prestare (mediante avvalimento) i requisiti speciali che siano stati oggetto di conferimento da parte delle proprie consorziate e che siano da esso posseduti in proprio e comprovati dal rilascio in favore del medesimo dell'attestazione SOA. Invero, l'art. 67, co. 7, del Codice, nel disporre che possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio, non limita affatto l'avvalimento ai soli requisiti maturati dal consorzio "in proprio". Quel che la disposizione vieta è la spendita plurima dei requisiti e cioè il c.d. "avvalimento a cascata", che si ha quando l'impresa ausiliaria non possiede il requisito che si obbliga a prestare all'impresa ausiliata e ricorre essa stessa all'avvalimento per ottenere il prestito del medesimo da altra impresa.

Nell'ambito del consorzio ausiliario di altro operatore economico non vi è un distinto avvalimento tra consorziata e consorzio, il quale appunto si qualifica, e si dota dei mezzi necessari, grazie alle consorziate che compongono il consorzio; insomma, le singole imprese consorziate non sono soggetti terzi rispetto al consorzio ausiliario, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata.

Anche quando riveste il ruolo di ausiliario nell'ambito di un contratto di avvalimento, assume il ruolo di unico interlocutore con l'amministrazione appaltante imputando direttamente a sé stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate, le quali non assumono direttamente alcun obbligo di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La relazione intercorrente fra Consorzio e imprese consorziate dà luogo a un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica, realizzando una peculiare forma di avvalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile; le singole imprese non sono soggetti terzi, utilizzando i cui requisiti si realizzerebbe un avvalimento a cascata.



Pertanto, *in caso di avvalimento con un consorzio stabile, quest'ultimo deve mettere a disposizione dell'impresa ausiliata i requisiti, assumendo il ruolo unico quale interlocutore con l'amministrazione appaltante* imputando direttamente a sé stesso la titolarità del contratto e la realizzazione dei lavori, per cui non sussiste l'obbligo di specifica indicazione delle imprese consorziate.

In conclusione, *non si conferma la possibilità del meccanismo del cumulo alla rinfusa in fase di avvalimento e si specifica che il contratto d'avvalimento dev'essere sottoscritto col Consorzio Stabile e non con la singola impresa consorziata*, purché l'avvalimento non si risolva in un'operazione meramente formale ma assuma, piuttosto, connotati di realtà e concretezza circa le dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto.

*D12) Si chiede di chiarire se per la partecipazione alla gara in oggetto il sopralluogo è obbligatorio e quindi la mancanza dello stesso è causa di esclusione dalla procedura.*

R12) Come previsto all'art. 13 del Capitolato d'Oneri dell'Appalto Specifico, *il sopralluogo NON è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura* e la mancanza dello stesso *NON è causa di esclusione dalla procedura*.

Poiché si tratta di Accordo Quadro, è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo al solo fine di verificare l'ubicazione degli immobili e le vie di accesso ai Campus di Città Studi e di Bovisa.

Il RUP